



Diramazione fino a livello
di Comando di corpo

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Viale dell'Esercito, 186 - 00143 ROMA

Prot. n. M_D GMIL0 II 4 1 0102348

Roma, 8 marzo 2011

All.: 5.

OGGETTO: Cessazioni dal servizio permanente. Disposizioni integrative-applicative.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^

Rife. circolare n. M_D /GPREV/I/1^/1000/122/2010 del 7 dicembre 2010 della Direzione generale per la previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati.

Seguito:

- a. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0343053 del 29 luglio 2009;
- b. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0556029 del 28 dicembre 2009;
- c. circolare n. M_D GMIL II 5 1 0317783 del 30 giugno 2010.

^^^ ^^

1. PREMESSA

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito - con modificazioni - in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, tra l'altro, disposizioni innovative in materia pensionistica e previdenziale. Al riguardo, la Direzione centrale previdenziale dell'I.N.P.D.A.P. con le circolari n. 17 e 18, entrambe dell'8 ottobre 2010, ha fornito istruzioni di carattere generale sul nuovo quadro normativo.

La Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, d'intesa con questa Direzione generale per il personale militare, ha dettato, a sua volta, con la circolare a riferimento, iniziali istruzioni sui riflessi giuridici ed economici delle richiamate disposizioni nei confronti del personale militare.

Con la presente circolare si intendono fornire disposizioni applicative sulle novità introdotte dall'articolo 12 del citato decreto-legge n. 78/2010, che, tra l'altro, ha modificato il sistema previgente di decorrenza del diritto alla corresponsione delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, introducendo, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il differimento di un anno del diritto al trattamento pensionistico (c.d. "finestra mobile") dalla data di maturazione dei requisiti per l'acquisizione del diritto alla pensione. A tal riguardo, la Direzione centrale previdenziale dell'I.N.P.D.A.P. ha chiarito, con la nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, che la decorrenza del trattamento pensionistico, in base al nuovo regime, è riconosciuta dal giorno successivo al compimento del dodicesimo mese dalla data di maturazione dei requisiti.

2. DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

a. PERSONALE A CUI NON SI APPLICA L'ISTITUTO DELLA "FINESTRA MOBILE"

Come precisato nella circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 emanata dall'I.N.P.D.A.P., il nuovo regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici non si applica nei confronti dei dipendenti pubblici, compreso il personale militare, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità, anche se la cessazione intervenga successivamente al 31 dicembre 2010, e a titolo diverso (raggiungimento del limite di età per il congedo).

Per questi nulla cambia per effetto delle innovazioni legislative recentemente introdotte né in materia di requisiti di accesso, né di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico.

b. RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETÀ' (articolo 924 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare")

(1) Il citato articolo 12, comma 1 della predetta legge prevede, tra l'altro, che anche il personale militare in servizio permanente, giunto al limite di età previsto per il grado ed il ruolo di appartenenza, consegua, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trattamento pensionistico trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

Limite di età 1° marzo 2011	Anzianità contributiva al 10 febbraio 2011	Data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico
60 anni	35 anni	11 febbraio 2012 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)
60 anni	34 anni	2 marzo 2012 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità anagrafica)

E' necessario ribadire che la maturazione a decorrere dal 2011 del requisito minimo previsto per la **pensione di anzianità** determina effetti sul rapporto di servizio del personale militare. In particolare, nei casi di raggiungimento del limite di età:

- con maturazione del requisito contributivo minimo nel periodo compreso tra la data del raggiungimento del limite di età e i 12 mesi antecedenti tale evento;
- senza maturazione di detto requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità, potranno determinarsi, previa specifica opzione dell'interessato, le seguenti situazioni:
 - prolungamento del servizio, come espressamente previsto dal paragrafo 4. della citata circolare n. 18 dell'8 ottobre 2010 dell'I.N.P.D.A.P, fino al conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, che avverrà dopo dodici mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico/contributivo). Detto prolungamento non determina mutamento dell'attuale posizione di stato giuridico del militare (spe, spad, etc...). Al termine del prolungamento del servizio troverà applicazione quanto stabilito dall'articolo 992, comma 2 del "codice" in materia di permanenza in ausiliaria;
 - cessazione dal servizio con differimento del diritto al trattamento pensionistico al 12° mese dalla data di maturazione del requisito. Tale evento dovrà essere formalmente reso noto all'interessato dal comando di appartenenza all'atto dell'avvio del procedimento di cessazione dal servizio che, ai sensi dell'articolo 1041 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, **coincide con il 360° giorno antecedente a quello di collocamento in congedo**. La relata, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere trasmessa alla competente Divisione di questa Direzione generale (4[^] per gli ufficiali, 5[^] per i sottufficiali).

(2) In ogni caso, dovrà pervenire alla competente Divisione di questa Direzione generale, **almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima del collocamento in congedo**, la seguente documentazione:

- dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, redatta in conformità al modello in allegato B. Sullo stesso modello l'interessato dovrà indicare, ricorrendo le condizioni per il prolungamento del servizio di cui al precedente para 2. b. (1), la relativa opzione che lo stesso intende esercitare;
- prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico, sottoscritto dall'autorità amministrativa competente nonché, per presa visione, dall'interessato, che dovrà essere redatto indicando chiaramente l'anzianità contributiva che questi ha maturato al 31 dicembre 2010.

Se a tale data il requisito contributivo minimo non è stato ancora maturato, il citato prospetto dovrà indicare la data entro cui lo stesso verrà maturato, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio.

Per il personale della Marina militare, gli enti/reparti di appartenenza dovranno chiedere il rilascio del prospetto contributivo da parte della Direzione di commissariato della Marina militare - Reparto trattamento pensionistico - di Roma. La citata Direzione provvederà, a sua volta, a farlo firmare, per presa visione, all'interessato e a trasmetterlo, nel più breve tempo possibile alla competente Divisione della Direzione generale per il personale militare rispettando il termine predetto;

- copia aggiornata dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali). Per il personale della Marina militare il documento matricolare, già in possesso della competente Divisione del V Reparto, verrà acquisito d'ufficio.

Il presente para 2. b. (2) sostituisce integralmente il para 2 della circolare a seguito b.

(3) Questa Direzione generale, completata l'istruttoria provvederà:

- in caso di cessazione dal servizio:
 - ad emettere il relativo decreto (a seconda dei casi, con o senza differimento del diritto al trattamento pensionistico);
 - a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l'interessato;
 - a trasmettere, una volta acquisito il visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, al reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo;
- in caso di prolungamento del servizio permanente:
 - ad emettere, nei termini previsti dalla normativa vigente, il decreto di cessazione dal servizio recante la relativa decorrenza, coincidente con il giorno successivo a quello di conclusione del prolungamento del servizio;
 - a fornirne comunicazione al reparto/ente che amministra l'interessato;
 - a trasmettere, una volta acquisito il visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, copia del decreto di cessazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati, al reparto/ente medesimo ed al competente centro pensionistico/amministrativo.

c. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA (articolo 933 del "codice")

(1) Il citato articolo 12, comma 2 della predetta legge prevede, anche per il personale militare in servizio permanente che chieda di cessare dal servizio e che maturi i requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti medesimi.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi:

Anzianità anagrafica 1° marzo 2011	Anzianità contributiva 10 febbraio 2011	Data di acquisizione del diritto al trattamento pensionistico
57 anni	35 anni	2 marzo 2012 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)
57 anni	34 anni	11 febbraio 2013 (12 mesi dalla maturazione dell'anzianità contributiva)

(2) Tuttavia, potrà verificarsi, anche se detta ipotesi appare remota, che l'applicazione delle disposizioni in materia di "finestra mobile" determini che il diritto al conseguimento del trattamento pensionistico maturi dopo che l'interessato abbia superato il proprio limite di età. Al riguardo, si richiamano le disposizioni - comprese quelle di carattere procedurale - di cui al para 2. b. (1) della presente circolare in materia di opzione per gli interessati tra cessazione dal servizio con differimento del diritto al trattamento pensionistico e prolungamento del servizio.

(3) Per quanto sopra, fermo restando quanto disposto dal para 2. a. (2) della circolare del 29 luglio 2009 a seguito a., in tema di istruttoria delle domande di cessazione, ad integrazione del para 2. a. (2), sottocommi (a) e (b) della circolare stessa, si precisa che:

- il reparto/ente di appartenenza dell'interessato dovrà trasmettere alla competente Divisione di questa Direzione generale (4^a per gli ufficiali, 5^a per i sottufficiali), unitamente alla prima copia della domanda di cessazione, il prospetto riepilogativo dei servizi contributivi utili all'accesso al trattamento pensionistico di cui al secondo alinea del para 2. a. (2) (b) della circolare citata, redatto indicando l'anzianità anagrafica e l'anzianità contributiva dal medesimo possedute al 31 dicembre 2010, sottoscritto dall'autorità amministrativa competente nonché, per presa visione, dall'interessato. Se a tale data i prescritti requisiti (anagrafico e/o contributivo) non sono stati maturati, il citato prospetto dovrà indicare la data in cui essi verranno maturati, al fine di individuare la data di cessazione dal servizio;
- il prospetto medesimo, completo delle indicazioni di cui al precedente alinea, dovrà essere allegato anche alla seconda copia della domanda di cessazione.

d. CESSAZIONE A DOMANDA DALL'ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI (articolo 909 del "codice")

(1) L'istituto della "finestra mobile" si applica anche agli ufficiali che chiedono di cessare dal servizio dopo essere stati collocati in aspettativa per riduzione di quadri, qualora non abbiano maturato entro il 31 dicembre 2010 i requisiti (anagrafico e/o contributivo) previsti dalla vigente normativa per la pensione di anzianità. Seguiranno successive disposizioni applicative.

(2) Finché non saranno emanate disposizioni modificative della circolare a seguito c., continueranno ad applicarsi quelle nella stessa contenute.

3. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

a. Per il personale per il quale sia già in atto il procedimento di cessazione dal servizio per età, ovvero a domanda, anche dall'arq, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 in poi, sempreché destinatario delle disposizioni relative alla "finestra mobile", gli enti/reparti di appartenenza degli interessati, e per la Marina militare la Direzione di commissariato della Marina militare - Reparto trattamento pensionistico - di Roma, dovranno comunque trasmettere immediatamente alle competenti Divisioni di questa Direzione generale il prospetto contributivo completo delle indicazioni di cui al precedente para 2. b. (2), secondo alinea.

Si precisa che i prospetti contributivi dovranno essere redatti in forma chiara e riportare unicamente i periodi formalmente riconosciuti utili dalle autorità competenti.

Questa Direzione generale provvederà, d'intesa con la Direzione generale per la previdenza militare, ad indicare, di volta in volta, la data a decorrere dalla quale maturerà il diritto al trattamento pensionistico, al fine di consentire all'interessato di optare tra permanenza in servizio e cessazione dal servizio.

- b. Nei confronti degli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri fino al 31 dicembre 2010 continuano ad applicarsi i termini di presentazione delle domande di cessazione indicati nella circolare del 28 dicembre 2009 a seguito b..
 - c. Si fa presente che:
 - gli allegati B (dichiarazione di disponibilità al richiamo dall'ausiliaria) e D (domanda di cessazione con 40 anni di servizio effettivo con collocamento in ausiliaria) della circolare del 28 dicembre 2009 a seguito b. sono sostituiti dai corrispondenti allegati B e D alla presente circolare;
 - l'allegato C alla presente circolare (domanda di cessazione dal servizio con collocamento nella riserva) dovrà essere utilizzato da coloro che intendono cessare dal servizio ai sensi dell'articolo 933 (comma 4, per gli ufficiali, comma 5, per i sottufficiali) con le modalità di cui al precedente para 2. c.;
 - l'allegato E alla presente circolare (domanda di cessazione dall'arq) dovrà essere utilizzato dagli ufficiali di cui alla precedente lettera b..
- Fermo restando quanto indicato nella precedente lettera a. del presente para 3, non saranno prese in considerazione istanze prodotte e/o dichiarazioni rese utilizzando modelli diversi da quelli allegati alla presente circolare.
- d. Continuano a trovare applicazione le disposizioni impartite con le circolari a seguito nelle parti non modificate dalla presente, in particolare, quelle in materia di revocabilità delle domande di collocamento in congedo di cui al para 5. della circolare 28 dicembre 2009 a seguito b..
 - e. La presente circolare, di immediata applicazione, deve essere diramata fino ai minimi livelli ordinativi e partecipata capillarmente, ai fini della sua puntuale osservanza, al personale dipendente che dovrà essere informato che gli allegati B, C, D, ed E alla stessa sono reperibili sul sito web di questa Direzione generale per il personale militare (www.persomil.difesa.it), nonché sui siti web delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
 - f. In considerazione dei rilevanti effetti, anche di carattere economico, connessi all'applicazione della normativa indicata in premessa e delle legittime aspettative del personale militare interessato alla definizione dei procedimenti amministrativi in oggetto, si invitano i reparti/enti interessati a porre massima cura nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.

F.to

IL DIRETTORE GENERALE
(Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)